



# COMUNE DI CARAVATE

## PROVINCIA DI VARESE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ORIGINALE**

**N° 11 del 08/06/2015**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.**

L'anno 2015, addì otto del mese di giugno alle ore 21:00, convocato su determinazione del Sindaco con avviso spedito nei modi e termini di legge, il **Consiglio Comunale** si è riunito presso la Sala Consiliare del Municipio, aperta al pubblico.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenza</b>
MATERA DAVIDE	Presidente del Consiglio	SI
MENDOZZA DANIELA CARLA LUIGIA	Consigliere Comunale	SI
BATTAINI DANIELE	Consigliere Comunale	SI
AIMINI FABIO	Consigliere Comunale	SI
TOMASI ANTONIO SANTE	Consigliere Comunale	SI
POLITI GIAMMARCO	Consigliere Comunale	SI
ROSNATI GAETANO	Consigliere Comunale	SI
MILAN IVANA	Consigliere Comunale	SI
BUCCIOL DANIELE	Consigliere Comunale	SI
TORRESAN ELIA	Consigliere Comunale	SI
TORRESAN MARCO	Consigliere Comunale	SI

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale **Dr. Antonio Dipasquale.**

Presiede la seduta Il Sindaco **Matera Davide.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) -componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.25 del \_30/07/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 21/08/2014, applicato per l'annualità 2014 ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.26 del 30/07/2015 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 27/08/2014;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale in data odierna con la quale è stato approvato il "Nuovo" Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2015 ;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, in particolare :

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)

comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle

aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 (*inserito con legge stabilità 2015*), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (*sostituito con legge stabilità 2015*) Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- art. 1 comma 692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7, nei seguenti casi :

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio

dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 13/05/2015 (ad oggetto "Ulteriore Differimento al 31 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali");

Consigliere Bucciol: non ci sono indicazioni di voto. La scelta di aumentare IRPEF e TASI compete all'Amministrazione. Non troviamo motivi di contrarietà perché una scelta comunque fatta;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti: n. 9 favorevoli n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Bucciol e Torresan Elia):

### **DELIBERA**

**1)** di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

**2)** di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) ANNO 2015 :

- **ALIQUOTA 1,8 per mille** : Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto - Sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ed assimilate);
- **ALIQUOTA 1,8 per mille**: Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ed alloggi sociali; il 90% dell'imposta è dovuta dal proprietario o titolare di diritto reale; il 10 % dall'occupante.
- **ALIQUOTA "0" (zero) per mille** - stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze e dalle Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e dagli alloggi sociali, e per le Aree Edificabili;

**3)** Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- pubblica sicurezza e vigilanza

€ 36.148,00

- servizi cimiteriali

€ 10.024,00

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica  
€ 120.360,28
- servizi socio-assistenziali  
€ 128.240,00
- servizio di protezione civile  
€ 6.840,00
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali  
€ 75.860,00

- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al "Nuovo" Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 10 in data odierna da applicare a far data dal 1.01.2015;
- 6) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 7) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata unanime votazione rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.lgs. 267/00.-

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Matera Davide

Il Segretario Comunale  
Dr. Antonio Dipasquale

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :  
03/07/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
Dr. Antonio Dipasquale

- 
- Atto senza contenuto dispositivo.  
 Atto di indirizzo politico.  
 Atto senza produzione di effetti giuridici.

Il Segretario Comunale  
Dr. Antonio Dipasquale

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione sarà esecutiva

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale  
Dr. Antonio Dipasquale

---